



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n. 980

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 21.03.2020 **- Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus) -**

IL SINDACO

Viste le proprie ordinanze n. 3 del 09.03.2020, n. 4 dell'11.03.2020 e n. 5 del 12.03.2020 con le quali sono state adottate misure urgenti di prevenzione per contrastare e contenere il diffondersi dell'epidemia di Coronavirus (Covid-19);

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale, nazionale e internazionale;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*"

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", con la quale si estendevano le misure già previste per le sole provincie della Regione Lombardia, e di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'08.03.2020, n. 4 del 10.03.2020, n. 7 del 14.03.2020 e n. 12 del 20.03.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020;

Viste le *Linee Guida per impiego volontariato di protezione civile per l'emergenza COVID-19* disposte dalla Regione Calabria;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di recepire i suddetti provvedimenti ed emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

- A tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di San Pietro di Caridà né all'interno dello stesso comune, fatta eccezione per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità. A tal fine si specifica che:**

- si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
- le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;
- è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;

- l'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
2. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A chiunque arrivi nel territorio del Comune di San Pietro di Caridà, o via abbia già fatto rientro a partire dal 14.03.2020, provenendo da altre regioni o dall'estero, **È FATTO OBBLIGO**:
- di osservare la misura della **quarantena obbligatoria** per 14 giorni consecutivi dalla data del rientro con divieto assoluto di spostamenti e contatti sociali
 - di comunicare il proprio rientro al Sindaco via telefono o whatsapp (349/1726035) o via mail all'indirizzo *comunesanpietrodicarida@asmepec.it* specificando:
 - a) le proprie generalità (nome, data di nascita, ecc) e il proprio numero di telefono cellulare di pronta reperibilità
 - b) luogo di provenienza, data del rientro e mezzo di trasporto utilizzato
 - c) indirizzo dell'abitazione di dimora a San Pietro di Caridà
 - compilare la scheda di censimento obbligatoria predisposta dalla Regione Calabria all'indirizzo internet **emergenzacovid.regione.calabria.it**
 - comunicare il proprio rientro all'A.S.P. per tramite del proprio medico di famiglia;
3. La misura della quarantena obbligatoria è immediatamente disposta altresì per i soggetti positivi al virus Covid-19, nonché per i soggetti che direttamente o indirettamente sono venuti in contatto con persone positive al virus o rientrate dal di fuori dei confini regionali. Tale misura comporta il **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora**, secondo le modalità e i tempi loro comunicati dall'autorità sanitaria o di pubblica sicurezza; le autorità e le associazioni di protezione civile e/o volontariato autorizzate, qualora necessario, potranno attivarsi al fine di far reperire beni di prima necessità alle persone in quarantena, secondo le *Linee Guida per impiego volontariato di protezione civile per l'emergenza COVID-19* disposte dalla Regione Calabria;
4. I cittadini che sono venuti in contatto con persone positive al virus, sottoposte alla misura della quarantena cautelare o che pensano di essere incorsi in situazioni di potenziale contagio devono immediatamente comunicarlo alle autorità (Sindaco e/o Carabinieri o Polizia), oltre che al proprio medico di famiglia;
5. **Sono sospese le attività di commercio su aree pubbliche** ivi compresi i mercati rionali e ogni attività di vendita ambulante;
6. I cimiteri comunali e gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico (eccetto che per i servizi essenziali, come già previsto dall'Ordinanza n. 5 del 12.03.2020);

RICORDA

- che su tutto il territorio regionale nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- che su tutto il territorio regionale è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;
- che su tutto il territorio nazionale è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- che su tutto il territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale;

RACCOMANDA

- a tutta la popolazione di seguire le indicazioni delle autorità locali e nazionali e di osservare scrupolosamente le misure di prevenzione igienico sanitaria già ampiamente pubblicizzate con avvisi pubblici del Sindaco nonché dai media nazionali;
- a tutti i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di **allertare immediatamente il proprio medico curante e di rimanere presso il proprio domicilio** (non recarsi in guardia medica o al pronto soccorso) e limitare al massimo i contatti sociali, anche all'interno del proprio ambito familiare;
- a tutti gli operatori commerciali di seguire scrupolosamente le misure di prevenzione previste dai D.P.C.M. di cui in premessa;
- a tutta la popolazione a non diffondere notizie non confermate o provenienti da fonti di dubbia attendibilità, rischiando di incorrere tra l'altro in violazioni del codice penale, come ad esempio l'art. 658 c.p. (*Procurato allarme - "Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da dieci euro a 516 euro"*) o l'art. 661 c.p. (*Abuso della credulità popolare - "Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000"*).

DISPONE

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data massima diffusione;
- che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;
- la trasmissione della presente ordinanza a Prefettura di Reggio Calabria; Regione Calabria; Città Metropolitana di Reggio Calabria; Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Commissariato di Polizia di Gioia Tauro e Carabinieri - Comando-stazione di Serrata;

AVVERTE

- che la presente ordinanza sostituisce integralmente le precedenti nn. 3 e 4/2020 e integra (limitatamente alla durata) la misure adottate con l'Ordinanza n. 5/2020 inerente la chiusura degli uffici comunali;
- che le misure adottate con la presente ordinanza hanno decorrenza immediata e fino a successive disposizioni;
- che l'eventuale incauta inosservanza alla presente ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge (artt. 650, 438 o 452 c.p.);

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. della Calabria; o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, addì 21/03/2020

Il Sindaco
G. m. Sergio Rogano

